



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)  
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)  
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2013**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	22
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	26
Disegno di legge .....	»	31
Testo dell'Accordo .....	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nel quadro delle legislazioni nazionali e degli accordi internazionali, nell'azione di contrasto alla criminalità, in tutte le sue manifestazioni (articolo 1).

Gli organismi designati per la sua esecuzione sono: per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per il Niger, la Direzione generale della Polizia nazionale (articolo 2).

La conclusione dell'Accordo, i cui negoziati hanno avuto inizio nel maggio 2004, si è resa necessaria per rendere la cooperazione bilaterale di polizia più aderente alle attuali esigenze dei due Paesi e favorire lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

L'atto bilaterale stabilisce, preliminarmente, l'intento di favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali nella materia della lotta alla criminalità (articolo 3) e disciplina, in generale, la collaborazione nel settore (articolo 8).

Esso individua, quindi, specifiche fattispecie criminose verso le quali maggiormente indirizzare la cooperazione (articoli 5, 6, 7), indicando le linee guida da seguire, sempre in conformità alle rispettive legislazioni.

Nel dettaglio, l'azione congiunta di contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base (articolo 5), sarà effettuata anche attraverso lo scambio di informazioni, sia per ciò che concerne aspetti operativi sia con riferimento all'individuazione di nuovi tipi di sostanze, ten-

denze del «mercato», tecniche di indagine e di prevenzione dei crimini. In tale ambito, è inoltre previsto il ricorso alla procedura della «consegna controllata» e l'impiego di unità cinofile antidroga.

La collaborazione finalizzata alla lotta al terrorismo (articolo 6) comprenderà lo scambio di informazioni, rapido e dettagliato, sulle tecniche e *modus operandi* delle organizzazioni, i singoli soggetti sospettati di appartenervi, nonché i canali di finanziamento. Disposizioni specifiche riguardano, inoltre, lo scambio di informazioni volto al contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani, oltre che dei reati connessi, con particolare riferimento ai dati relativi ai flussi di immigrazione clandestina, modalità di viaggio e itinerari utilizzati, uso di documenti di viaggio e visti falsi, strategie dei gruppi criminali.

Nei settori anzidetti sono stabilite ulteriori forme di collaborazione quali seminari, scambi di esperienze, corsi di formazione e di addestramento specialistico.

Le Parti si avvarranno dell'apporto degli uffici Interpol per la ricerca delle persone sospette e latitanti (articolo 9).

Seguono disposizioni riguardanti la forma delle richieste di informazioni (articolo 10), la tutela dei dati personali e sensibili (articolo 11) e le cause di rifiuto delle richieste di collaborazione o assistenza, tra cui il pregiudizio per la sovranità, per la sicurezza o altri interessi nazionali di primaria importanza, nonché la violazione della legislazione dello Stato richiesto (articolo 12).

Il ricorso ai canali diplomatici è lo strumento individuato per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione, appli-

cazione o esecuzione dell'Accordo (articolo 13), che disciplina anche l'entrata in vigore e la durata (articolo 15).

Le competenti autorità nazionali comunicheranno i rispettivi punti di contatto per

consentire il rapido scambio delle informazioni (articolo 4) ed organizzeranno riunioni periodiche per valutare l'attività svolta, individuare nuovi obiettivi e conferire impulso alla cooperazione (articolo 2).

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo internazionale di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottotitoli articoli. Si precisa che relativamente agli articoli che prevedono scambi di esperienze si è provveduto a quantificare gli oneri tenendo presente la prassi internazionale secondo la quale il Paese ospitante sostiene i costi di alloggio.

*Articolo 2*

Al fine di attuare la cooperazione reciproca, i due Paesi contraenti si impegnano ad effettuare consultazioni periodiche tra i rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, per la Repubblica italiana, e della Direzione generale della Polizia nazionale, per la Repubblica del Niger. Per tale scopo si prevede di inviare in Niger quattro rappresentanti italiani, con la qualifica dirigenziale o direttiva, per un massimo di cinque giorni.

Calcolo diaria giornaliera: tabella b Niger (gruppo III) euro 143,99; ridotto del 20 per cento euro 115,192; ridotto di un terzo euro 76,7946659; oneri giornalieri (76,79-51,65) euro 25,1446659; lordizzazione eccedenza di 51,65(25,14\*1,58) euro 39,72857212; ritenute (32,70 della quota lordizzata) euro 12,99124308; totale diaria euro 89,79.

**delegazione Italiana**

- diaria giornaliera (89,79 x 4 x 5 giorni)	€ 1.795,80
- albergo	€ 2.400,00
- biglietti aerei A/R (euro 1.500 x 4)	€ 6.000,00
- maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	€ 300,00
TOTALE	€ <b>10.495,80</b>

*Articolo 5-b)*

Le Parti concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope si effettuerà anche attraverso la programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia. Al riguardo, il costo per l'attivazione di un corso di formazione a beneficio della polizia nigerina, per un numero massimo di dieci frequentatori, è il seguente:

**costo di una settimana**

- costo individuale giornaliero euro 130 (130 x 10 x 5 giorni)	€ 6.500,00
- Interpretariato	€ 2.000,00
TOTALE	€ <b>8.500,00</b>

*Articolo 5-b)*

Le Parti concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope si effettuerà anche attraverso lo scambio di esperienze e metodi di addestramento e impiego di unità cinofile antidroga. Al riguardo si prevede l'invio in Niger di tre funzionari/ufficiali italiani per otto giorni. Non è prevista l'accoglienza di personale nigerino.

- diaria giornaliera ridotta ad un quarto (27,27 x 3 x 8)	€ 654,48
- biglietti aerei A/R (euro 1.500 x 3)	€ 4.500,00
- maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	€ 225,00
TOTALE	€ <b>5.379,48</b>

*Articolo 5-c)*

Al fine di attuare la cooperazione reciproca per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope, i due Paesi si impegnano ad organizzare incontri e scambi di esperienze. Per tale scopo si prevede di inviare in Niger tre esperti italiani, con la qualifica dirigenziale o direttiva, per un massimo di cinque giorni. Non è prevista l'accoglienza di personale nigerino.

Calcolo diaria giornaliera: tabella b Niger (gruppo III) euro 143,99; ridotto del 20 per cento euro 115,192; ridotto ad un quarto euro 28,80

- diaria giornaliera (28,80,79 x 3 x 5 giorni)	€ 432,00
- biglietti aerei A/R (euro 1.500 x 3)	€ 4.500,00
- maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	€ 225,00
TOTALE	€ <b>5.157,00</b>

Per quanto concerne l'erogazione della formazione prevista per la polizia nigerina sul territorio italiano si ritiene che la stessa rientri nell'ambito dei corsi di addestramento professionale di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b).

*Articolo 6-c)*

Le Parti concordano che la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuerà anche attraverso la programmazione di seminari e corsi di addestramento comuni. Al riguardo, il costo per l'attivazione di un corso di formazione a beneficio della polizia nigerina, per un numero massimo di dieci frequentatori, è il seguente:

**costo di una settimana**

- costo individuale giornaliero euro 130 (130 x 10 x 5 giorni)	€ 6.500,00
- Interpretariato	€ 2.000,00
TOTALE	€ <b>8.500,00</b>

*Articolo 6-c)*

Le Parti concordano che la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuerà anche attraverso lo scambio di esperienze. Per tale scopo si prevede di inviare in Niger tre esperti italiani, con la qualifica dirigenziale o direttiva, per un massimo di cinque giorni. Non è prevista l'accoglienza di personale nigerino.

- diaria giornaliera ridotta ad un quarto (28.80 x 3 x 5)	€ 432,00
- biglietti aerei A/R (euro 1.500 x 3)	€ 4.500,00
- maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	€ 225,00
TOTALE	€ <b>5.157,00</b>

*Articolo 7-b)*

Al fine di attuare la cooperazione reciproca per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi, i due Paesi si impegnano ad organizzare incontri e scambi di esperienze. Per tale scopo si prevede di inviare in Niger tre esperti italiani, con la qualifica dirigenziale o direttiva, per un massimo di cinque giorni. Non è prevista l'accoglienza di personale nigerino.

- diaria giornaliera ridotta ad un quarto (28.80 x 3 x 5)	€ 432,00
- biglietti aerei A/R (euro 1.500 x 3)	€ 4.500,00
- maggiorazione 5 per cento biglietti aerei	€ 225,00
TOTALE	€ <b>5.157,00</b>

Per quanto concerne l'erogazione della formazione prevista per la polizia nigerina sul territorio italiano si ritiene che la stessa rientri nel-

l'ambito dei corsi di formazione specialistica di cui all'articolo 7, lettera c).

#### *Articolo 7-c)*

Le Parti concordano che la collaborazione per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi, si effettuerà anche attraverso la programmazione di seminari e corsi di addestramento comuni. Al riguardo, il costo per l'attivazione di un corso di formazione a beneficio della polizia nigerina, per un numero massimo di dieci frequentatori, è il seguente:

#### **costo di una settimana**

- costo individuale giornaliero euro 130 (130 x 10 x 5 giorni)	€ 6.500,00
- Interpretariato	€ 2.000,00
TOTALE	€ <b>8.500,00</b>

#### *Articolo 9*

Le Parti contraenti decidono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità venga estesa alla ricerca, tramite i canali Interpol, di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi.

Al riguardo si fa presente che all'interno della Direzione centrale della Polizia criminale esistono due divisioni dedicate ad Interpol.

Si ritiene che tale attività non comporti oneri aggiuntivi all'attuazione del presente Accordo.

#### *Oneri complessivi dell'accordo*

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 31.346,28, in cifra tonda 31.346,00 e pari ad euro 25.500,00 a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui al presente Accordo relativi al numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del predetto Accordo.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, pre-



vista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e dei parametri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, nonché dei parametri di cui alla circolare del Ministro dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010 per quanto concerne gli oneri a carico dell'amministrazione.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI																				
SALDO NETTO DA FINANZIARE																				
Art.	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	tipologia	entrata / spesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO							
					2013	2014	2015	importo annuo a regime	anno terminale	importo complessivo	2013	2014	2015	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>ONERI</b>																		
		Tipologia (autorizzazione, tetto di spesa, onere valutato)																		
2		oneri di carico dello Stato	C		10.496	10.496	10.496	10.496	9.999	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	
		consultazioni tra rappresentanti																		
5	lett. b	corsi di addestramento e scambio di esperienze in materia di stupefacenti	C		13.879	13.879	13.879	13.879	9.999	13.879	13.879	13.879	13.879	13.879	13.879	13.879	13.879	13.879	13.879	
5	lett. c	scambio di esperienze	C		5.157	5.157	5.157	5.157	9.999	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	
6	lett. c	corsi di addestramento e scambio di esperienze per la lotta al terrorismo	C		13.657	13.657	13.657	13.657	9.999	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	13.657	
7	lett. b	scambio di esperienze per il contrasto all'immigrazione illegale	C		5.157	5.157	5.157	5.157	9.999	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	5.157	
7	lett. c	corsi di formazione specialistica	C		8.500	8.500	8.500	8.500	9.999	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		<b>TOTALE ONERI</b>			56.846	56.846	56.846	56.846	9.999	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	
		<b>COPERTURE</b>																		
		Fondo speciale di parte corrente MAE	A		56.846	56.846	56.846	56.846	9.999	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	
		<b>TOTALE COPERTURE</b>			56.846	56.846	56.846	56.846	9.999	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	
		<b>EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI</b>			56.846	56.846	56.846	56.846	9.999	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	56.846	



## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA  
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE  
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)  
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Amministrazione competente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero Affari Esteri

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
2	
5	lett. b e c
6	lett. c
7	lett. b e c



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

SI	NO
	x



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 2

Le navi prevedono di effettuare consultazioni periodiche

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 5 lett. b

La cooperazione tra i due paesi per il contrasto al traffico di stupefacenti può concretizzarsi anche attraverso la programmazione di corsi di addestramento e scambio di esperienze.

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 5 lett. c

Al fine di attuare la cooperazione per prevenire l'uso di stupefacenti le parti contraenti si impegnano ad organizzare incontri e scambio di esperienze.

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 6 lett. c

La cooperazione tra i due paesi per la lotta al terrorismo può concretizzarsi anche attraverso la programmazione di corsi di addestramento e scambio di esperienze.

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 7 lett. b

Al fine di attuare la cooperazione per il contrasto all'immigrazione illegale le parti contraenti si impegnano ad organizzare incontri e scambio di esperienze.

## A) Descrizione sintetica dell'articolo 7 lett. c

La cooperazione tra i due paesi per la lotta all'immigrazione illegale può concretizzarsi anche attraverso la programmazione di corsi di addestramento

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO x
----	------

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione del decreto 13 gennaio 2003 del MEF e delle leggi indicate in appendice - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi tipo vigenti

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.



D) Effetti finanziari  
**SEZIONE II**  
**Tabella 1**

A carico dello Stato Articolo .....	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/cap.			Corrente			c/cap.			Corrente			c/cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
Art. 2		-10.498					-10.498					-10.498					-10.498			
Art. 5 b)		-13.879					-13.879					-13.879					-13.879			
Art. 5 c)		-5.157					-5.157					-5.157					-5.157			
Art. 6 c)		-13.657					-13.657					-13.657					-13.657			
Art. 7 b)		-5.157					-5.157					-5.157					-5.157			
Art. 7 c)		-8.500					-8.500					-8.500					-8.500			
Totale effetti finanz. negativi		-56.846					-56.846					-56.846					-56.846			
Totale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni Articolo .....	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminale
	Corrente			Corrente			Corrente				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.		
Totale effetti finanz. negativi											
Totale effetti finanz. positivi											

spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con



**SEZIONE II**  
**TABELLA 1bis**

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....**

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Art. 1		Art. 2		Art. 3		Art. 4		Art. 5		Art. 6		Art. 7		Art. 8		Art. 9		Art. 10		TOTALE
	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	C/corr	C/capit.	
<b>TOTALE a carico dello Stato</b>																					



## SEZIONE II

Tabella 2

## RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo ..... Comma.....	Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015						A regime	Anno terminale
	Corrente			o/Cap.			Corrente			o/Cap.			Corrente			o/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.					
Art. 2		-10.496						-10.496											-10.496	
Art. 5 b)		-13.879						-13.879											-13.879	
Art. 5 c)		-5.157						-5.157											-5.157	
Art. 6 c)		-13.657						-13.657											-13.657	
Art. 7 b)		-5.157						-5.157											-5.157	
Art. 7 c)		-8.500						-8.500											-8.500	
Totale effetti finanz. negativi		-58.848						-58.848											-58.848	
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo ..... Comma.....	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	o/Cap.	Corrente	o/Cap.	Corrente	o/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.





**Tabella 2 bis**  
**RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

A carico dello Stato	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5				
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		
	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	
Articolo .....																					
Comma .....																					
Totale effetti finanz. negativi																					
Totale effetti finanz. positivi																					
Totale generale effetti finanz. negativi																					
Totale generale effetti finanz. positivi																					

A carico dello Stato	Anno 6				Anno 7				Anno 8				Anno 9				Anno 10				
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		
	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	Annua le	Perm. L.I.	
Articolo .....																					
Comma .....																					
Totale effetti finanz. negativi																					
Totale effetti finanz. positivi																					
Totale generale effetti finanz. negativi																					
Totale generale effetti finanz. positivi																					

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



**SEZIONE III**  
**MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**  
**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO</b> (come da Tab. 2)	-56.846	-56.846	-56.846

**MODALITA' DI COPERTURA:**

A) Fondi speciali

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>Tabella A</b>			
Ministero Affari Esteri	56.846	56.846	56.846
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
<b>Tabella B</b>			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>56.846</b>	<b>56.846</b>	<b>56.846</b>

## B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>					

## C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>Totale Nuove o maggiori entrate</b>					

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	<b>56.846</b>	<b>56.846</b>	<b>56.846</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--------------------------------------------------	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



**SEZIONE IV**

**CLAUSULA DI SALVAGUARDIA**

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

--



## SEZIONE V

## EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compiuta a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:

--

TIMBRO DI VERIFICA DELLA  
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA  
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO  
STATO

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO  
- 2 OTT. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## Parte 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

## 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi in materia di sicurezza. Le Parti si impegnano, infatti, a prestarsi reciproca assistenza nell'attività di polizia per contrastare la criminalità nelle sue varie forme, realizzando, inoltre, iniziative congiunte nei settori della formazione e dell'addestramento. La cooperazione comprende ambiti quali la lotta al traffico illecito di droghe (articolo 5), al terrorismo (articolo 6), ai flussi di immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani (articolo 7) e al crimine organizzato (articolo 8), con particolare riferimento al contrasto ai fenomeni della prostituzione, del traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e nucleare, di autoveicoli rubati e opere d'arte, nonché della falsificazione di mezzi di pagamento e documenti.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale

Si premette al riguardo che le materie e gli istituti previsti nell'Accordo rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti alla sua esecuzione. Infatti, nell'articolato sono espressamente evidenziati i limiti della cooperazione, connessi alle competenze degli organi preposti all'attuazione dell'Accordo (articolo 1), in relazione alle legislazioni nazionali (articolo 1, quale clausola generica e, nello specifico, articoli 5, 6, 7, 8). In particolare, è espressamente evidenziato che l'Accordo non riguarda gli aspetti inerenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione (articolo 1).

Nel dettaglio, con riferimento alla normativa nazionale, si richiama la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. Si richiama, altresì, il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e, in particolare, si evidenziano gli articoli: 9, concernente le attribuzioni del Ministero dell'interno; 10, concernente il Servizio centrale antidroga; 97, concernente le operazioni sotto copertura, che fa, altresì, riferimento alle consegne controllate.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo fa esplicito riferimento alla legislazione nazionale vigente nei due Paesi, che deve essere rispettata nell'attuazione delle forme di cooperazione previste.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali

L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'Accordo non configge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

## Parte 2. CONTESTO INTERNAZIONALE NORMATIVO E COMUNITARIO

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'Accordo è compatibile con gli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990, in materia di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, sottoscritta anche dal Niger, nonché le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite. I cennati atti internazionali sono, altresì, indicati nel preambolo dell'Accordo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistenti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono decisioni giurisprudenziali né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo ovvero della Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Intese bilaterali in materia di polizia sono sottoscritte anche da altri Stati membri dell'Unione europea.

### Parte 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo non prevede successivi atti normativi per la sua attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## Sezione I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali favoriscono lo sviluppo di nuove relazioni tra Stati e di nuove politiche economiche internazionali. L'Africa sotto i profili geopolitico ed economico è una realtà molto complessa e diversificata, con diversi Paesi dove sono presenti conflitti non risolti e con altri Paesi in costante crescita e aperti allo sviluppo.

L'affermarsi di nuove relazioni tra Stati e il conseguente sviluppo di nuove politiche economiche se da una parte favoriscono gli investimenti economici e finanziari, dall'altra richiamano le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale. La crisi economica globale, inoltre, soprattutto nei Paesi più poveri, favorisce le attività criminali condotte, tra le altre, da organizzazioni transnazionali. Pertanto, la valutazione e l'analisi del rischio dello sviluppo di fenomeni criminali transnazionali, compreso il terrorismo internazionale, impongono per gli Stati l'individuazione di efficaci misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza.

In tale contesto il territorio nigerino è utilizzato dalla criminalità organizzata transnazionale nei traffici illeciti di ogni genere, in particolar modo per quanto attiene alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di migranti, nonché al traffico illecito di droga. Quali interventi di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata e per il controllo delle frontiere, l'Unione europea ha finanziato progetti addestrativi con la polizia nigerina per il contrasto alla tratta di persone e al traffico illecito di migranti.

Pertanto, l'assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza tra l'Italia e il Niger ha determinato la necessità di stipulare un Accordo per regolamentare la cooperazione di polizia e rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale in atto tra i due Paesi e rendere la stessa più aderente alle at-

tuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-nigerine, di nuove prospettive di collaborazione con il Niger e in un'area geografica di particolare interesse strategico.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni e di esperienze, nonché l'organizzazione di attività di formazione e di addestramento.

Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue: tale verifica verrà effettuata durante le consultazioni periodiche tra i rappresentanti delle autorità competenti preposte all'applicazione dell'Accordo, ulteriore indicatore sarà l'auspicata diminuzione dei reati criminali oggetto dell'Accordo.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

## Sezione II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

A seguito di un incontro bilaterale svoltosi ad Abidjan nell'ottobre 2005, tra l'Ambasciatore d'Italia in Niger e il Ministro degli esteri, della cooperazione e dell'integrazione nigerina, sono stati avviati, nell'aprile 2006, i negoziati per la definizione dell'Accordo di cooperazione in materia di sicurezza, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger. Le trattative per la definizione dell'Accordo, finalizzato al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al terrorismo internazionale, nonché alla tratta di persone e al traffico illecito di migranti, sono state condotte attraverso incontri bilaterali tra le delegazioni dei due Paesi, composte, per l'Italia, da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, della Direzione nazionale antimafia e del Dipartimento della pubblica sicurezza e, per il Niger, da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e dell'Ambasciata del Niger in Italia. Il testo condiviso, di cooperazione in materia di sicurezza, è stato sottoscritto a Niamey il 9 febbraio 2010 in occasione della visita del Ministro dell'interno *pro tempore* italiano in Niger.

### Sezione III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

È stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità, non esistendo, attualmente, accordi simili del Governo italiano con il Governo del Niger.

### Sezione IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri accordi di analogo contenuto con il Niger, esso ricalca accordi stipulati con altri Paesi che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale.

La stipula di detto Accordo è stato, quindi, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

### Sezione V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico adeguato per le finalità del trattato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del trattato bilaterale. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, quantificati in euro 31.346,00 sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

#### Sezione VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

#### Sezione VII: LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

per la Repubblica italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

per la Repubblica del Niger, la Direzione generale della Polizia nazionale.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità, e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti *web* delle amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo non prevede nuovi meccanismi automatici di revisione, ma consente ad entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'Accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali, e la verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché degli eventuali risultati conseguiti in sede di attività di cooperazione nel contrasto alla criminalità nelle sue varie forme.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346 e delle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL NIGER IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Niger, di seguito denominati "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità in ogni settore possono colpire in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza del rafforzamento della collaborazione tra le rispettive Forze di Polizia e della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961) così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972), la Convenzione contro il traffico illecito di Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e il "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatti sotto l'egida dell'ONU, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e a New York il 21 agosto 2001 dalla Repubblica del Niger; le rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la n. 1373 (New York, 28 settembre 2001) e le Convenzioni internazionali antiterrorismo;

RISPETTANDO la sovranità di entrambi gli Stati;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare, a livello dei rispettivi uffici competenti, in conformità alle legislazioni nazionali, per contrastare e combattere la criminalità nelle sue varie forme.

Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Articolo 2

Per l'esecuzione del presente Accordo, le Parti designano, per la Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, e, per la Repubblica del Niger, la Direzione Generale della Polizia Nazionale.

Per conferire impulso alla cooperazione, per valutare l'attività svolta congiuntamente ed individuare gli obiettivi da raggiungere, le Parti Contraenti concordano di effettuare consultazioni periodiche tra i rappresentanti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la Repubblica Italiana, e della Direzione Generale della Polizia Nazionale, per la Repubblica del Niger.



Q

Qb -

## ARTICOLO 3

Le Parti si impegnano a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali come strumento indispensabile ad una azione concertata contro la criminalità.

## Articolo 4

Le due Parti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni inerenti la lotta contro la criminalità nelle sue varie forme.

A tal fine, le Parti Contraenti individueranno e si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto.

## Articolo 5

Le due Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, concordano che la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, precursori e sostanze chimiche di base si effettuerà attraverso:

- a) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività collegate allo specifico traffico illecito, località e metodi di produzione, canali e mezzi utilizzati dai trafficanti e tecniche di occultamento. Lo scambio di informazioni riguarderà, altresì, i nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, le tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
- b) programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di esperienze e metodi di addestramento e impiego di unità cinofile antidroga;
- c) scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le due Parti, qualora previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate".

## Articolo 6

Le due Parti concordano che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, la collaborazione per la lotta al terrorismo si effettuerà attraverso:

- a) lo scambio rapido di informazioni dettagliate concernenti le tecniche, i modus operandi, le attività criminali e le strutture comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonché i singoli soggetti sospettati di appartenervi;
- b) lo scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalità di reimpiego dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite in tali circuiti finanziari;
- c) lo scambio di esperienze, anche attraverso la programmazione nei due Paesi di seminari e corsi di addestramento comuni.



## ARTICOLO 7

Le Parti Contraenti decidono che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione per il contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani ed ai reati ad esse connessi si effettuerà attraverso:

- a) lo scambio di informazioni e dati relativi a:
  - flussi di immigrazione clandestina;
  - modalità di viaggio e itinerari utilizzati;
  - produzione e uso di documenti di viaggio e visti falsi;
  - attività, composizione, metodi e strategie delle organizzazioni e dei gruppi criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani;
- b) lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e dell'applicazione delle disposizioni nazionali per il controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri nei rispettivi territori, nonché lo scambio di modelli di documenti di viaggio, visti, nonché impronte di timbri;
- c) l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.

## Articolo 8


Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli precedenti, le Parti Contraenti concordano che, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà attraverso lo scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, riguardanti in particolare:

- il traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo e nucleare;
- i reati ambientali, ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive;
- il traffico di autoveicoli rubati;
- il traffico illecito di opere d'arte e di antiquariato, di opere culturali e storiche, di metalli preziosi e di altri materiali;
- il riciclaggio di denaro e di altri beni di provenienza criminale;
- la falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali;
- la falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso;
- l'induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione ed altre illecite attività sessuali;
- i reati commessi con utilizzo di mezzi di pagamento plastificati a caratteristica transnazionale;
- i reati informatici e altri reati commessi attraverso l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione.

## Articolo 9

Le Parti Contraenti decidono che la collaborazione in tema di lotta contro la criminalità venga estesa alla ricerca, tramite i canali Interpol, di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi.

Le Parti Contraenti rafforzeranno e amplieranno la collaborazione tra gli Uffici centrali dell'Interpol dei due Paesi.



## Articolo 10

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

## Articolo 11

Le Parti Contraenti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Accordo, devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, in conformità alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Accordo, ad altre persone od istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati.

## Articolo 12

Ciascuna Parte Contraente può respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego, specificandone i motivi.

## Articolo 13

Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

## Articolo 14

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

## Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure interne previste in materia e rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto, per via diplomatica, di almeno sei mesi.



A handwritten signature is located at the bottom right of the page.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a NIAMEY, il 2/2/2010, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

*Roberto Cossiga*

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL NIGER

*[Signature]*







